

COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI



Gli aggiornamenti più recenti

- rateizzazioni comunicazioni di irregolarità
- accertamenti esecutivi

aggiornamento agosto 2014

CONTROLLO FORMALE

COMUNICAZIONI
DI IRREGOLARITA'

LIQUIDAZIONE
IMPOSTE

RATEIZZAZIONI

CONTROLLO AUTOMATICO

COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI



INDICE

1. LE COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI	2
>>Il controllo delle dichiarazioni	2
>>Le comunicazioni derivanti dai controlli	3
>>Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni	8
2. GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI	9
>>Cosa sono	9
>>Caratteristiche degli accertamenti con efficacia esecutiva	9

L'AGENZIA
INFORMA

aggiornamento agosto 2014

1. LE COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI

>>Il controllo delle dichiarazioni

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: **automatico** e **formale**.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

CONTROLLO	A QUALI DICHIARAZIONI SI APPLICA	IN COSA CONSISTE
automatico	a tutte le dichiarazioni presentate	procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria
formale	alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio	riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati

Un'analoga attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente effettua direttamente, senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, per esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

ATTENZIONE

Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta sia le dichiarazioni dei redditi e Iva), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto, e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte non versate con le relative sanzioni e gli interessi.

Prima dell'iscrizione a ruolo dei tributi derivanti

- dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
- dai controlli "preventivi" sui versamenti
- dai controlli formali

il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

Al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta, se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

Oltre a quelli automatico e formale, l'Amministrazione finanziaria effettua anche il controllo di merito, un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale di base imponibile.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull'Iva, sull'Irap, sulle altre imposte indirette.

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, o con la convocazione del contribuente presso l'ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio in caso di accertamento con adesione. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

>>Le comunicazioni derivanti dai controlli

Le comunicazioni sono emesse a seguito di:

- controllo automatico
- controllo formale
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati, eccetera).

1) Il **controllo automatico** è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr 633/1972 per l'Iva.

Le comunicazioni emesse a seguito di questo controllo evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione o avviso di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti). In quest'ultimo caso, la richiesta dà al contribuente la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di indicare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni
- ridurre le detrazioni d'imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
- ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
- controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

La **comunicazione di regolarità** è inviata:

- direttamente al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso la dichiarazione
- agli intermediari, attraverso il canale Entratel, per le dichiarazioni da loro trasmesse.

Le **comunicazioni di irregolarità** sono inviate:

- con raccomandata, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione
- attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

L'invito a fornire chiarimenti è rivolto all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione (modello Unico) sono state barrate le caselle "invio avviso telematico all'intermediario" e "ricezione avviso telematico".

Per il modello 730, la scelta va effettuata barrando la casella nel riquadro "Firma della dichiarazione" (Il Caf o il professionista informerà poi il contribuente di volere o meno effettuare il servizio, utilizzando le apposite caselle della ricevuta modello 730-2 e nel prospetto di liquidazione).

In assenza dell'opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.

- 2) Il **controllo formale** delle dichiarazioni dei redditi è quello effettuato in base a quanto prevede l'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Questo controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

- 3) La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera).

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Unico o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante.

Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi.

Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI

Per le dichiarazioni presentate in via telematica da intermediari abilitati (compreso il modello 730), il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:

- direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata
- tramite l'intermediario che ha effettuato l'invio della dichiarazione, se questo è previsto nell'incarico di trasmissione.

In quest'ultimo caso, è necessario che l'intermediario dichiari espressamente di voler ricevere l'avviso telematico, dandone evidenza nell'incarico di trasmissione. Gli intermediari hanno l'obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che sceglie la trasmissione dell'avviso telematico all'intermediario, per evitare l'iscrizione a ruolo e beneficiare della sanzione in misura ridotta (10%), ha a disposizione un lasso di tempo più ampio: i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'esito della liquidazione è inviato, mediante raccomandata, al suo domicilio fiscale.

ATTENZIONE

Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Il contribuente che riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

- 1) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%.

In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso.

- 2) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30%.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

- 3) Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono dovute le sanzioni (del 30%) e gli interessi.

COME REGOLARIZZARE LE COMUNICAZIONI

I pagamenti a seguito di comunicazioni possono essere eseguiti telematicamente o presso banche, uffici postali e agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" allegato alla comunicazione (l'importo indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente (che non sia titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 in cui, nella sezione "erario", devono essere indicati i seguenti codici tributo:

- 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica)
- 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale)
- 9526 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale)
- 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata).

Nel modello va inoltre riportato il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento (i dati sono indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione).

Per i titolari di partita Iva che vogliono avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.

SE IL CONTRIBUENTE NON È D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

Il contribuente che non ritiene fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione può intraprendere le seguenti azioni.

- 1) Se la comunicazione è emessa a seguito di **controllo automatico**, può rivolgersi:
- **a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.

Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato.

Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprende il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo)

- ai **Centri di assistenza multicanale** (telefonando al numero 848.800.444). La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa anche tramite fax.

Inoltre, può utilizzare direttamente il servizio "Civis", se abilitato a Fisconline. o utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec)

- 2) Se la comunicazione deriva dal **controllo formale**, il contribuente può segnalare (all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, oppure attraverso il canale Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso questo termine, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati non considerati.

Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio territoriale) una parte dell'importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporre un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.

Termini, sanzioni e modalità per regolarizzare le comunicazioni

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE	SANZIONE	PAGAMENTO
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)	entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito	Nessuna	Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico	entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3)	Se si utilizza il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, tutti i contribuenti possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non si utilizza il mod. F24 "precompilato": <ul style="list-style-type: none"> ▪ i titolari di partita Iva devono effettuare il versamento solo in via telematica ▪ -i non titolari di partita Iva possono utilizzare anche il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata		Nessuna	
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale	entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione	20% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3)	

>>Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate. La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:

- **fino a 5.000 euro**, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di **6 rate** trimestrali
- **oltre 5.000 euro**, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di **20 rate** trimestrali.

Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).

Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l'importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (pari al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (1% dal 1° gennaio 2014).

Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

Con la risoluzione n. 132/2011 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l'esito dell'attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

ATTENZIONE

Il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 ha cancellato la disposizione che prevedeva l'impossibilità di poter usufruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, e notificate con la cartella, nel caso in cui il contribuente era in precedenza decaduto dal beneficio della rateizzazione delle somme richieste con un avviso di irregolarità.

Pertanto, quando si riceve una cartella di pagamento, è sempre possibile chiedere all'Agente della riscossione, per momentanea difficoltà economica, la rateazione (anche a rata crescente) del debito.

RATEIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

SOMME DOVUTE	NUMERO MASSIMO DI RATE TRIMESTRALI	E' NECESSARIO PRESTARE GARANZIA?
fino a 5.000 euro	6	NO
oltre 5.000 euro	20	NO per le rateazioni in corso al 28 dicembre 2011 e successive

2. GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

>>Cosa sono

Per potenziare le attività di riscossione, l'articolo 29 del decreto legge n. 78/2010 ha introdotto nuove regole per l'incasso delle somme contenute negli avvisi di accertamento (sono escluse, quindi, le comunicazioni di irregolarità) **emessi dal 1° ottobre 2011**.

Gli avvisi di accertamento interessati sono quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'Irap, dell'Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive, relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

>>Caratteristiche degli accertamenti con efficacia esecutiva

Gli avvisi di accertamento (cosiddetti "esecutivi") emessi dal 1° ottobre 2011 hanno le seguenti caratteristiche:

- contengono **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso davanti alla Commissione tributaria (ordinariamente 60 giorni dalla notifica), all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati o, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati).
L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni connessi agli avvisi di accertamento medesimi e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi
- diventano **esecutivi dopo 60 giorni** dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo, con il passaggio dalla riscossione con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

Se il contribuente non versa spontaneamente tutte le somme dovute, una volta decorsi ulteriori trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, l'ufficio accertatore affida all'Agente della riscossione l'esazione coattiva delle somme pretese.

ATTENZIONE

Dalla data di affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento, l'esecuzione forzata è, comunque, sospesa per legge per un periodo di 180 giorni, senza che sia richiesto al contribuente di attivarsi a tal fine o di porre in essere alcun adempimento (per esempio, presentazione di istanza di adesione o di ricorso).

In tale periodo, l'Agente della riscossione può esperire esclusivamente le azioni cautelari e conservative e le altre azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

L'Agente della riscossione informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione con raccomandata semplice spedita allo stesso indirizzo presso il quale è stato notificato l'avviso di accertamento.

Se esiste un fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, la riscossione delle somme in essi indicate può essere affidata in carico agli Agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

In tale situazione non opera la sospensione di 180 giorni.

Gli agenti della riscossione dovranno, in ogni caso, avviare l'espropriazione forzata – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Affidamento in carico agli agenti
della riscossione delle somme

Ordinariamente, avviene dopo 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento (che coincide con quello di presentazione del ricorso) delle somme indicate nell'atto

Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto, **e solo se esiste un fondato pericolo per la riscossione**, l'affidamento può avvenire anche prima del termine sopra indicato